

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 105
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE IN SIGLA "PIAO".
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA

Assenti: BUTTERINI GIORGIO (giustificato)

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Zulberti Alessandra, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE IN SIGLA "PIAO".
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 e della legge 06.11.2012 n. 90, il D.L. 09.06.2021 n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”), convertito dalla legge 06.08.2021 n. 113, ha previsto all’art. 6 (“Piano integrato di attività e organizzazione”), che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un “Piano integrato di attività e organizzazione”, in sigla PIAO, con lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso (comma 1).

Considerato che l’art. 6, comma 6, del citato testo normativo prevede l’obbligo di adottare il PIAO anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, in versione semplificata secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto Ministeriale.

Dato atto che il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Rilevato che il PIAO, nelle intenzioni del legislatore, ha l’obiettivo di assorbire alcuni atti programmatici, accorpando così in un unico piano, per maggiore semplificazione degli adempimenti, alcuni strumenti di pianificazione settoriale che, le amministrazioni con meno di 50 dipendenti (quale è il Comune di Borgo Chiese), adotteranno in forma semplificata, sostituendo alcuni dei piani e/o documenti che ad oggi le amministrazioni devono predisporre.

Constatato che il PIAO è destinato a semplificare l’attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale, quali il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo di lavoro agile, il piano triennale di fabbisogno del personale.

Constatato inoltre che il medesimo art. 6 del D.L. 80/2021 sopra richiamato, ha previsto che entro 120 giorni dall’entrata in vigore di quest’ultimo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 09.06.2021, entrato in vigore il giorno successivo:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);

- il Dipartimento della funzione pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto adottare un “Piano tipo” quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6).

Dato atto che la prescritta intesa è stata raggiunta soltanto nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni di data 02.12.2021 e che tale intesa, peraltro, è stata condizionata dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali, al differimento del termine per l’adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato.

Evidenziato che:

- con decreto del Ministro dell'Interno di data 24.12.2021, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 di data 31.12.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2022;

- l'art. 3 ("Proroga dei termini in materia economica e finanziaria"), comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30.12.2021 n. 228 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi") come convertito dalla legge 25.02.2022 n. 15, ha prorogato al 31.05.2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali.

- con successivo decreto del Ministro dell'interno di data 31.05.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01.06.2022, è stato disposto l'ulteriore differimento di tale termine al 30.06.2022,

Osservato che il D. L. 30.12.2021 n. 228 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi") ha poi modificato l'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, rivedendo la tempistica originariamente prevista per la procedura di adozione del cosiddetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione", (PIAO).

Visto in particolare l'art. 1 ("Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni") comma 12, lettera a), del D.L. 30.12.2021 n. 228 che ha disposto:

- la modifica del comma 5 dell'art. 6, prevedendo sempre la data del 31.03.2022 quale termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale individuare e abrogare gli adempimenti che confluiranno nel PIAO;

- la modifica del successivo comma 6, dell'art. 6, prevedendo sempre la data del 31.03.2022, quale termine per l'adozione, non più da parte del Dipartimento della funzione pubblica, bensì con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, del "Piano tipo";

- l'inserimento del nuovo comma 6 bis dell'art. 6, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, il PIAO è adottato entro la data del 30.04.2022.

Visto l'art. 7 ("Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza") del D.L. 30.04.2022 n. 36 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"), nel modificare il comma 6 bis dell'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla legge 06.08.2021 n. 113, ha stabilito che il PIAO, in sede di prima applicazione, debba essere adottato entro il termine del 30.06.2022.

Visti:

- il D.P.R. 24.06.2022 n. 81 con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi i piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

- il Decreto di data 30.06.2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando il relativo schema tipo.

Riscontrato, sulla base delle competenze legislative riconosciute alla Regione e alle province autonome dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022") ha provveduto a recepire, nell'ordinamento regionale, i principi – di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese, dettati dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un'applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO.

Visto in particolare l'art. 4 ("Piano integrato di attività e organizzazione") della L.R. 20.12.2021 n. 7, il quale ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad

ordinamento regionale applichino gradualmente le disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80 prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, e precisamente:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Richiamata la Circolare n. 6/EL/2022 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali dd. 06.07.2022, pervenuta in pari data al prot. n. 4604 che ha precisato che, a norma dell'art. 8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022, il termine per l'approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è differito di 120 giorni successivi a quelli di approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che per questi ultimi, il termine slitta al 29.12.2022, stante il recente differimento al 31.08.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dato atto che la medesima circolare regionale ha poi precisato, quanto al contenuto del documento, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- Scheda Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate.

Evidenziato che, nelle more della compiuta definizione del quadro normativo e regolatorio in materia di PIAO, come sopra dettagliato in termini cronologici, l'Amministrazione – al fine di assicurare la regolare e corretta operatività dell'ente, in particolare sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sotto il profilo finanziario/contabile, nonché sotto il profilo della individuazione degli obiettivi programmatici della performance – ha provveduto ad adottare, nei primi mesi del 2022, i relativi strumenti programmati, nello specifico:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 28.02.2022 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024, del Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e allegati;

- deliberazione della Giunta comunale n. 46 dd. 05.05.2022 con cui è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (in sigla PTPCT) per il triennio 2022-2024.

- deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 07.04.2022 di approvazione dell'atto di indirizzo programmatico 2022-2024 delle attività delle strutture organizzative del Comune di Borgo Chiese;

Rilevato che dall'adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 non sono emersi fatti corruttivi, cambiamenti organizzativi riferiti all'articolazione degli uffici, modifica di obiettivi di performance rilevanti, e quindi si ritiene di confermare il contenuto sostanziale del medesimo Piano.

Preso atto che il personale in servizio a tempo indeterminato del Comune di Borgo Chiese è sotto la soglia dei 50 dipendenti e pertanto si ritiene di adottare il modello del PIAO semplificato.

Verificato che il testo del PIAO 2022-2024 predisposto ed allegato al presente provvedimento, redatto in conformità a quanto stabilito dal suddetto art. 4 della legge regionale 20.12.2021 n. 7, è composto da 3 sezioni:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;
- Scheda Monitoraggio, cui si rimanda a quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 46 dd. 05.05.2022.

Verificato altresì che la seconda Sezione “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” è suddivisa in tre sottosezioni:

- la prima sottosezione, denominata “Valore pubblico” per la quale si rimanda ai contenuti del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2022;
- la seconda sottosezione denominata “Anticorruzione” che richiama integralmente i contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024”, già adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 46 del 05.05.2022;
- la terza ed ultima sottosezione, denominata “Performance” che richiama i contenuti dell’atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2022-2024, già adottato con deliberazione n. 34 del 07.04.2022, con le variazioni successive.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere favorevole sulla regolarità tecnica del segretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, per quanto di competenza, espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, il “Piano Integrato do attività e organizzazione” in sigla PIAO del Comune di Borgo Chiese allegato alla presente deliberazione, così come depositato agli atti.
2. Di pubblicare il PIAO sul sito web istituzionale del Comune di Borgo Chiese nella Sezione “Amministrazione Trasparente” nell’apposita sottosezione predisposta per Disposizioni generali, reperibile al seguente link:
<https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Documenti-di-programmazione-strategico-gestionale>
3. Di trasmettere il PIAO di cui al precedente punto 1) al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it>.
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL VICE SINDACO
Zulberti Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba